

DELIBERA N. 61/98

AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIORNAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 20, COMMA 1, E ALL'ARTICOLO 22, COMMA 5, DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 9

L'AUTORITA'

- Nella riunione del 24 giugno 1998,
- Premesso che:
 - l'articolo 20, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/91) ha disposto, tra l'altro, che "I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) in base al criterio dei costi evitati";
 - l'articolo 22, comma 5, della legge n. 9/91 ha disposto, tra l'altro, che: "I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti dal CIP entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale, assicurando prezzi e parametri incentivanti nel caso di nuova produzione di energia elettrica ottenuta da fonti energetiche di cui al comma 1";
 - ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) devono intendersi trasferite all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: l'Autorità) le funzioni in materia di energia elettrica e gas, attribuite al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dall'articolo 5, comma 2, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, tra le quali rientrano quelle di cui ai punti precedenti;
- Visto il provvedimento CIP 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 109 del 12 maggio 1992, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 186 del 10 agosto 1994;
- Visto l'articolo 3, comma 7, della legge n. 481/95 dove all'ultimo capoverso si dispone che "Per le altre iniziative continua ad applicarsi la normativa vigente, ivi compreso il

citato provvedimento CIP n. 6 del 1992 ed i relativi aggiornamenti previsti dall'articolo 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, che terranno conto dei principi di cui all'articolo 1 della presente legge”;

- Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 1997;
- Visto l'articolo 36 della legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995 – 1997);
- Viste la delibera dell'Autorità 16 maggio 1997, n. 47/97, concernente l'acquisizione di parere sugli oneri connessi all'incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate e la delibera dell'Autorità 14 ottobre 1997, n. 104/97, per la nomina di componenti della Commissione di studio sulle norme e sugli oneri connessi all'incentivazione delle fonti rinnovabili e assimilate nella produzione di energia elettrica;
- Visto l'articolo 9 del Regolamento per le audizioni periodiche delle formazioni associative e le rilevazioni sulla soddisfazione della qualità degli utenti e sull'efficacia dei servizi, approvato con deliberazione dell'Autorità 16 maggio 1997, n. 44/97;
- Visto l'articolo 5 della delibera dell'Autorità 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
- Vista la delibera dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, in materia di razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997;
- Vista la delibera dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97 in materia di definizione dei prezzi di cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui agli articoli 20 e 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997;
- Visto il documento “Proposta di delibera per l'avvio di procedimento per la formazione del provvedimento di aggiornamento di cui all'articolo 20, comma 1, e articolo 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9” (PROT.AU/98/101);
- Considerati gli elementi riportati nella relazione tecnica “Aggiornamento dei prezzi di cessione di energia elettrica ad Enel e dei contributi corrisposti alle imprese produttrici-distributrici” predisposta dal dott. Giancarlo Pireddu, nella sua posizione di direttore della Divisione assetti elettricità, allegata alla soprarichiamata proposta di delibera;
- Su proposta del dott. Giancarlo Pireddu,

DELIBERA

- Di avviare un procedimento per la formazione del provvedimento di aggiornamento dei prezzi di cessione e dei contributi corrisposti alle imprese produttrici-distributrici, secondo quanto previsto dagli articoli 20, comma 1, e 22, comma 5, della legge n. 9/91;
- Di designare, quale relatore per l'Autorità, il prof. Sergio Garriba;
- Di convocare eventuali audizioni speciali per la consultazione dei soggetti interessati al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione e decisione di cui tenere conto nella formazione del provvedimento di aggiornamento soprarichiamato;
- Di attribuire al dott. Giancarlo Pireddu, nella sua posizione di direttore della Divisione assetti elettricità, la responsabilità degli adempimenti di carattere organizzativo e procedurale necessari allo svolgimento dell'attività preparatoria alle decisioni conclusive;
- Di dare mandato al Presidente per le azioni a seguire.